



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 351

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 5 febbraio 2015

I N D I C E**Commissioni riunite**

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 3

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68). *Pag.* 16

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 5 febbraio 2015

Plenaria

38^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il presidente MUCCHETTI informa che sono stati presentati ventuno subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti dei relatori e ricorda che i relatori hanno preannunciato la presentazione di ulteriori emendamenti. Propone pertanto di stabilire sin d'ora che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli ulteriori emendamenti dei relatori sia fissato in 24 ore dalla loro trasmissione.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MUCCHETTI avverte inoltre che il senatore Puglia aggiunge la sua firma a tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo dal Gruppo M5S, ad eccezione degli emendamenti 7.5 e 7.11.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore per la 13^a Commissione, conferma che, d'intesa con il relatore per la

10^a Commissione, senatore Tomaselli, sta procedendo ad approfondimenti istruttori per la presentazione di ulteriori emendamenti.

La senatrice PUPPATO (*PD*) chiede quali siano i tempi per la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1733 da parte delle Commissioni riunite e per la sua discussione in Assemblea, auspicando che quest'ultima possa essere avviata nel corso della prossima settimana, vista la necessità di dare una soluzione tempestiva e coerente alle problematiche sottese al provvedimento stesso.

Il presidente MUCCHETTI osserva che alla consapevolezza dell'urgenza di convertire in legge il provvedimento in esame si accompagna la preoccupazione di assicurare il tempo necessario per l'elaborazione di ulteriori proposte di modifica volte a individuare le soluzioni più idonee alle questioni ancora irrisolte. Non ritiene irrealistico che la discussione in Assemblea possa iniziare alla fine della prossima settimana, sempre che le attese ulteriori proposte di modifica siano tempestivamente presentate. Precisa comunque che nel modulare i lavori delle Commissioni riunite saranno tenute in considerazione le esigenze del dibattito.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) accoglie con favore le parole del Presidente, che considera una difesa del ruolo del Parlamento, paventando il rischio che il Governo possa procedere a forzature.

Il presidente MUCCHETTI ricorda incidentalmente che una specifica ragione per accelerare i lavori potrebbe derivare anche dall'esigenza di liquidità da parte di Ilva, con particolare riferimento alle somme che sarebbero versate da Fintecna, le quali potranno essere trasferite solo dopo la conversione in legge del decreto in esame.

Dà poi conto del parere espresso dalla 1^a Commissione sugli emendamenti presentati e dell'intervento del vice ministro Morando dinanzi alla 5^a Commissione in merito all'utilizzo delle somme sequestrate alla famiglia Riva.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) presenta una riformulazione dell'emendamento 2.91, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1733**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.100/1**

PELINO, PICCOLI

Al comma 5, anteporre i seguenti:

«05. Il Commissario straordinario, per il trasferimento totale dell'impresa di interesse strategico nazionale in stato di insolvenza, o di un suo ramo, usa quale criterio prioritario per l'individuazione a trattativa privata dell'affittuario, o dell'acquirente, la capacità del soggetto privato di assicurare l'efficienza dell'organizzazione degli impianti e il numero di occupati dichiarati dall'azienda al momento della sua nomina. Qualora il Commissario straordinario non sia in grado di individuare, entro il termine di diciotto mesi dalla sua nomina, ridotti a centoventi giorni per ILVA S.p.A. di Taranto, un unico soggetto privato, o più soggetti privati, che possano soddisfare tali criteri, anche in forma associata, l'azienda è affidata ad un affittuario a partecipazione mista pubblico-privato nella quale la partecipazione privata, anche in forma associata, non è inferiore al venti per cento del capitale sociale.

05.1. Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, possono essere stabilite differenti percentuali per singole aziende commissariate al fine di non diminuire il numero dei loro occupati.».

1.100/2

CASTALDI, GIROTTO

Sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.100/3

CONSIGLIO, ARRIGONI

Sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

1.100

I RELATORI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'articolo 4, comma 4-*sexies*, del decreto-legge n. 347, è sostituito dal seguente: "L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti all'affittuario o all'acquirente".».

Art. 2.**2.0.100/1**

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI

Al capoverso «Art. 2-bis», sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Al fine di tutelare gli interessi delle piccole e medie imprese creditrici dell'ILVA S.p.A., la Cassa depositi e prestiti S.p.A. acquisisce la titolarità dei crediti ed eroga alle imprese dell'indotto l'intero importo dovuto loro dall'ILVA S.p.A., comprensivo degli interessi moratori maturati.

2. Le imprese interessate alle misure di cui al comma 1 devono presentare istanza alla Cassa Depositi e Prestiti corredata dalla attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero, se nominato, dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione

dell'impresa destinataria delle misure di cui al comma 1, di essere fornitrice di beni e/o servizi funzionali alla continuazione dell'attività, ovvero creditrice per le predette causali, di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante il ricorso alle risorse sequestrate nel procedimento già promosso ai sensi dell'articolo 1, comma 11-*quinquies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, nonché nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.100/2

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI

Al capoverso «Art. 2-bis», sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Al fine di tutelare gli interessi delle imprese creditrici dell'ILVA S.p.A., la Cassa depositi e prestiti S.p.A. acquisisce la titolarità dei crediti ed eroga le risorse alle piccole e medie imprese: (i) fornitrici di beni e/o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria; ovvero (ii) creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai requisiti di cui al punto (i).

2. Le imprese interessate alle misure di cui al comma 1 devono presentare istanza alla Cassa Depositi e Prestiti corredate dalla attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero, se nominato, dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria delle misure di cui al comma 1, di essere fornitrice di beni e/o servizi funzionali alla continuazione dell'attività, ovvero creditrice per le predette causali, di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.100/3

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia, di seguito denominato Fondo, finalizzato a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese: (i) fornitrici di beni e/o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria; ovvero (ii) creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai requisiti di cui al punto (i).

1-bis. Il Fondo deve essere esclusivamente utilizzato per le finalità di cui al comma 1 ed opera come fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese di cui al comma 1. Al Fondo affluiscono le risorse di cui al comma 1-ter.

1-ter. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le risorse rinvenienti a seguito di quanto disposto dal presente comma sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.».

2.0.100/4

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1-bis. Le risorse rinvenienti a seguito di quanto disposto dal comma 1 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo appositamente istituito presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Fondo, finalizzato a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese: (i) fornitrici di beni e/o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria; ovvero (ii) creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai requisiti di cui al punto (i).».

2.0.100/5

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da «Le risorse del Fondo di Garanzia» fino a «medie imprese» con le seguenti: «Al fine di tutelare gli interessi delle imprese creditrici dell'ILVA S.p.A., la Cassa depositi e prestiti S.p.A. acquisisce la titolarità dei crediti ed eroga le risorse alle piccole e medie imprese:»;

b) al comma 2, sostituire le parole da «Ai fini dell'accesso alla garanzia» fino a «devono essere corredate» con le seguenti: «Le imprese interessate alle misure di cui al comma 1 devono presentare istanza alla Cassa Depositi e Prestiti corredata»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante il ricorso alle risorse sequestrate nel procedimento già promosso ai sensi dell'articolo 1, comma 11-*quinquies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, nonché

nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.100/6

DI BIAGIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1. *sopprimere le seguenti parole:* «fino a un importo di euro 24.000.000,»;

2. *dopo le parole «sono destinate» aggiungere la seguente:* «anche»;

3. *sostituire le parole «connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di» con la seguente:* «a»;

4. *sostituire le parole da «creditrici» fino a «rispondenti ai requisiti» con le seguenti:* «creditrici nei confronti di imprese fornitrici»;

5. *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La garanzia di cui al presente comma è concessa, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro»;

b) al secondo comma:

1. *sostituire le parole «funzionali alla continuazione dell'attività, ovvero creditrici per le predette causali, di» con la seguente:* «a»;

2. *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'accesso alla garanzia del Fondo avviene secondo i criteri di accesso semplificati previsti in attuazione dell'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

2.0.100/7

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, sostituire la parola: «24.000.000» *con la seguente:* «30.000.000».

2.0.100/8

GALIMBERTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole «almeno uno stabilimento industriale» con la seguente: «imprese»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole «almeno uno stabilimento industriale» con la seguente: «imprese».*

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono imprese di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggetti ad amministrazione straordinaria)».

2.0.100/9

PUPPATO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo si tiene conto della proporzione tra credito vantato da ciascuna impresa fornitrice nei confronti di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, e il fatturato totale dell'impresa medesima.»

2.0.100/10

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di società soggette ad amministrazione straordinaria, il Commissario della procedura presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle richieste rilasciate ai fini dell'accesso al Fondo.»

2.0.100/11

LEZZI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di assegnazione delle garanzie, in modo tale che gli interessi bancari applicati sui finanziamenti concessi siano comunque ridotti ad almeno la metà rispetto al tasso normalmente applicato dai medesimi istituti finanziari.»

2.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggetti ad amministrazione straordinaria)

1. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, fino a un importo di euro 24.000.000, sono destinate per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria; ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti.

2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, le relative richieste devono essere corredate dalla attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero, se nominato, dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni e/o servizi funzionali alla continuazione dell'attività, ovvero creditrice per le predette causali, di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria.

3. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera.».

Art. 3.

3.100/1

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 5-bis, sostituire le parole da: «sono destinati» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro nel 2015, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia.».

3.100/2

ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 5-bis, dopo le parole: «sono destinati dieci milioni di euro a valere sulle risorse» inserire le seguenti: «del fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili afferenti le competenze della Regione Puglia. Rientrano nelle disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le risorse non utilizzate.».

3.100/3

GIROTTO, CASTALDI

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, sono individuati gli interventi necessari alla messa in sicurezza e la gestione dei rifiuti e le relative procedure di attuazione dei medesimi interventi.»

3.100/4

GIROTTO, CASTALDI

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la messa in sicurezza e la gestione dei rifiuti radioattivi nonché sui relativi dati economici.»

3.100

I RELATORI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel Comune di Statte, in provincia di Taranto, sono destinati dieci milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e successivo decreto del Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 ottobre 2012.»

Art. 4.**4.100/1**

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI

Sopprimere le parole da «e sostituire le parole» fino alla fine.

4.100/2

CASTALDI, GIROTTO

Sopprimere le parole da: «e sostituire le parole» fino alla fine.

4.100/3

GIROTTO, CASTALDI

Sostituire le parole da: «e sostituire le parole» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «e dopo le parole: "misure di compensazione" inserire le seguenti: "e riqualificazione"».

4.100

I RELATORI

Al comma 1, capoverso, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Sono altresì approvate, a saldi invariati per la finanza pubblica, le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale.» e sostituire le parole: «sentiti i comuni interessati, sono definite le misure di compensazione ambientale e» con le seguenti: «sono definite».

2.91 (testo 2)

ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano altresì l'articolo 4, comma 3 e l'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Inoltre, per le imprese di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, la procedura di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica anche ai versamenti e agli adempimenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP, IRES, INAIL ed INPS. Nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi si applica, altresì, l'articolo 53 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Essendo l'attività di autotrasporto di fondamentale strategia per l'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 111 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene riconosciuta la natura prededucibile ai crediti vantati dalle società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A. prima del deposito della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di accertamento dello stato di insolvenza. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fine del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per la restante parte con le risorse di cui all'articolo 3, del presente decreto-legge».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 5 febbraio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 68

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,05

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DDL NN. 281 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI
RAPPRESENTANZA DI INTERESSI)*